

**ACCORDO SINDACALE NAZIONALE**  
**Trattamento forfetizzato delle prestazioni di lavoro oltre l'orario di lavoro ordinario**

Il giorno 27 Maggio 2014 presso la Sede di ASSISTAL in Roma, Via Basento n. 37

**TRA**

La COFELY ITALIA SpA (di seguito denominata per brevità come la "Società"), con sede legale in Roma, via Ostiense n. 333, codice fiscale 07149930583, società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della GDFSUEZ Energy Services International S.A. (Belgio), rappresentata dal Direttore Risorse Umane Antonio María Martín López e dal Responsabile Relazioni Industriali Marco Alessandri ed assistita dall'ASSISTAL rappresentata da Antonio Pozzoli e Giancarlo Ricciardi

**E**

Le OO.SS. Nazionali Metalmeccanici:

FIM-CISL rappresentata da Stefano Lombardi

FIOM-CGIL rappresentata da Candido Omiciuolo

UILM-UIL rappresentata da Guglielmo Gambardella

unitamente al Coordinamento Nazionale delle RSU/RSA

**PREMESSO:**

- che le parti riconoscono che le mansioni/funzioni svolte dal personale inquadrato al 6° e 7° livello CCNL Metalmeccanici comportano competenze professionali siffatte da essere svolte con alti livelli di autonomia nello svolgimento della prestazione lavorativa e in rapporti fiduciari così forti, tali da prevedere il trattamento economico forfetizzato, alla stregua del "Quadro", delle prestazioni lavorative effettuate oltre l'orario di lavoro ordinario;
- che tale principio è già applicato dalla Società alla stragrande maggioranza del proprio personale inquadrato a tali livelli, compensando economicamente le eventuali prestazioni lavorative effettuate oltre l'orario di lavoro ordinario con un emolumento lordo fisso mensile corrisposto per tredici mensilità e denominato come "superminimo non assorbibile";
- che alla data odierna, causa diverse provenienze da aziende precedentemente incorporate nella Società, solo ad una residua e minoritaria parte di dipendenti inquadrati in tali livelli non è applicato tale trattamento;
- che, per quanto sopra ed in linea con i principi condivisi tra la Società e le parti sociali tesi ad evitare disparità di trattamenti, le parti riconoscono l'opportunità dell'applicazione del sistema di forfetizzazione di cui sopra, onde armonizzare tale peculiare trattamento economico;

- che si è avviato quindi un confronto tra le parti durante il quale sono stati approfonditi dettagliatamente tutti gli aspetti della questione;
- che le parti convengono sull'opportunità del presente Accordo;

**TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente verbale di accordo;
2. le parti convengono sul principio che gli inquadramenti al 6° e 7° livello CCNL Metalmeccanici debbano prevedere anche il trattamento forfetizzato delle prestazioni lavorative eventualmente effettuate oltre l'orario di lavoro ordinario nella modalità indicata nel presente Accordo;
3. dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, per tutto il personale neo assunto dalla Società e inquadrato al 6° e 7° livello CCNL Metalmeccanici, così come in tutti i casi di aumento di livello contrattuale con confluenza al 6° o direttamente al 7°, in aggiunta al trattamento retributivo di "paga base" del relativo livello, sarà previsto un adeguato emolumento economico denominato come "superminimo non assorbibile";
4. le parti convengono che l'emolumento "superminimo non assorbibile" di cui al precedente articolo 3), corrisposto quale trattamento di miglior favore considerato anche il trattamento retributivo connesso all'inquadramento nel 6° e 7° livello CCNL Metalmeccanici, rispetto a quello spettante in base alla legge ed alla vigente disciplina contrattuale collettiva, assorbe ad ogni effetto ogni altro compenso per prestazioni di lavoro eccedenti l'orario ordinario eventualmente spettante in base alla legge ed alla contrattazione collettiva;
5. per il personale della Società che, invece, alla data di entrata in vigore del presente Accordo, pur inquadrato al 6° e 7° livello CCNL Metalmeccanici, non sia stato ancora previsto tale trattamento, la Società procederà ad applicare il regime di forfetizzazione del lavoro straordinario nel seguente modo:
  - l'emolumento di forfetizzazione lordo annuo da riconoscere al lavoratore è costituito dal 70% (settanta%) della media degli importi lordi annui totali riconosciutigli a titolo di lavoro straordinario nel triennio precedente, o nel periodo inferiore in caso di minore anzianità di servizio. L'importo così calcolato costituisce il "superminimo non assorbibile" lordo annuo di forfetizzazione dello straordinario, da corrisondersi suddiviso in tredici mensilità e riconosciuto con le caratteristiche di cui all'art. 4) del presente Accordo;
  - l'emolumento "superminimo non assorbibile" annuo lordo di cui sopra non può comunque essere inferiore a € ==1.300,00== (milletrecento/00), opportunamente riproporzionato per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, in funzione della riduzione di orario pattuita;

*[Vertical handwritten notes in blue ink, including the name 'Alv' and various illegible signatures]*

*[Vertical handwritten notes and signatures in blue ink on the left margin]*



*[Horizontal handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page]*

6. DECORRENZA E APPLICABILITA'.


Tutto quanto disposto dal presente verbale di Accordo Sindacale Nazionale trova definitivo effetto ed applicazione a decorrere dalla data del 1 Giugno 2014.

Letto, confermato e sottoscritto.

LA SOCIETA'




L'ASSISTAL



LE OO.SS. NAZIONALI METALMECCANICI

FIM CISL - FIOM CGIL - UILM UIL



IL COORDINAMENTO NAZIONALE RSU / RSA

